



COMUNE DI GRAFFIGNANA
(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
PROTEZIONE CIVILE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali

Il Comune è titolare di compiti e funzioni in materia di protezione civile, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente e in conformità degli indirizzi generali e specifici emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalle competenti strutture regionali.

Il Comune cura gli interventi in materia di protezione civile, sia in situazioni di emergenza, sia in condizioni ordinarie e in particolare:

- Promuove la diffusione delle buone pratiche in materia di protezione civile;
- Attua campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte alla popolazione anche attraverso specifici progetti destinati agli alunni delle scuole cittadine
- Valorizza la componente del volontariato e ne cura la formazione e l'aggiornamento secondo le modalità fissate dalla normativa regionale.

I contenuti del presente Regolamento recepiscono i principi generali e le indicazioni del D. L.vo 02.02.2018 n. 1 "Codice della protezione civile".

Art. 2 Ambito di applicazione e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la struttura e le modalità di funzionamento del Servizio Comunale di Protezione Civile, dei relativi organi e della struttura operativa, in conformità alle leggi e alle norme statali regionali.

Il Regolamento è altresì finalizzato a disciplinare l'attività di protezione civile comunale allo scopo di tutelare l'integrità della popolazione, dell'ambiente, degli insediamenti dai danni e dai pericoli derivanti dagli scenari di rischio indicati nel Piano Comunale di protezione civile, a stimolare tra i cittadini una corretta cultura della prevenzione e a riconoscere, quale componente di volontariato del sistema comunale di protezione civile, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

Il Regolamento disciplina il sistema comunale di protezione civile, considerando lo stesso come una struttura operativa permanente volta a garantire un razionale e tempestivo impiego delle risorse umane e materiali disponibili da parte dell'Ente, sia in caso di situazioni calamitose, sia in altre ipotesi di emergenza di minor rilevanza.

Art. 3 Organi e strutture della protezione civile comunale

Sono organi comunali di protezione civile

- Il Sindaco, quale Autorità territoriale di Protezione Civile
- l'Unità Comunale di gestione della crisi (UCL)

Sono strutture comunali di protezione civile:

- l'Ufficio comunale protezione civile
- Il Centro Operativo Comunale di protezione civile (COC)
- La Sala Operativa
- Il Gruppo Comunale volontari protezione civile

E' figura specifica della struttura comunale di protezione civile il:

- Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.)

Gli organi comunali di protezione civile si avvalgono, per l'esercizio dei rispettivi compiti di protezione civile, di tutte le articolazioni e unità organizzative comunali, in qualità di funzioni di supporto, nonché degli enti e delle aziende di gestione dei servizi pubblici essenziali in qualità di strutture esterne di supporto.

La Struttura Comunale di Protezione Civile è sintetizzata nell'Allegato 1 al Regolamento

La protezione civile comunale può anche essere oggetto di servizio in forma associata, nel rispetto degli accordi fra le Amministrazioni interessate e delle disposizioni di legge in materia.

L'Ente predispone, nell'ambito degli strumenti generali di programmazione e gestione finanziaria appositi stanziamenti di spesa attribuiti nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 4 Finalità del Servizio di Protezione Civile

L'attività del Servizio Comunale di Protezione Civile è finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che, per le loro connotazioni di eccezionalità, determinino situazioni di grave e diffuso pericolo.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile è organizzato per definire i rischi, adottare le opportune misure di prevenzione e coordinare gli interventi per fronteggiare le emergenze derivanti dagli eventi di cui al comma precedente, gestibili in via ordinaria a livello comunale compatibilmente con le risorse disponibili, ovvero per concorrere con gli altri Enti e Amministrazioni competenti nella gestione di emergenze che, per intensità ed estensione ovvero per esigenza di risorse o poteri straordinari, comportano l'intervento coordinato della Provincia (quale Ente di area vasta), della Regione o dello Stato.

Costituisce altresì finalità preventiva la diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso le esercitazioni e le simulazioni di interventi in emergenza, l'educazione scolastica e le campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive di protezione civile.

TITOLO II

ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 5 Autorità territoriale di Protezione Civile – Sindaco

Il Sindaco rappresenta, nell'ambito comunale, l'Autorità territoriale di Protezione Civile ed ha la responsabilità istituzionale della medesima funzione, che costituisce uno dei servizi pubblici essenziali erogati dall'Ente, ai sensi della l. 146/1990 e della l. 83/2000, e altresì funzione fondamentale dei Comuni a norma dell'art. 12 D. L.vo 1/2018.

Il Sindaco, oltre alle attribuzioni proprie secondo quanto previsto dal Codice della Protezione Civile, assume la direzione dei servizi d'emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite.

Egli sovrintende a tutte le attività di protezione civile della Città, presiede l'U.C.L. e il C.O.C., nomina il R.O.C. e adotta gli atti previsti dalla legge.

Al verificarsi dell'emergenza, il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari attraverso la struttura di coordinamento comunale, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.

Quando la calamità naturale, la catastrofe o l'evento eccezionale non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune e, ove presente, del Servizio Intercomunale, il Sindaco o l'Assessore delegato chiede l'intervento di altre forze, risorse e strutture al Presidente della Regione, ovvero al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 6 Assessore alla Protezione Civile

L'Assessore alla Protezione Civile svolge le seguenti attività:

- Impartisce le direttive in ordine al servizio di protezione civile e ne verifica il puntuale rispetto;
- Mantiene rapporti con l'Ufficio comunale di protezione civile,
- Cura le relazioni con gli organi di vertice dei restanti Enti e istituzioni titolari di funzioni e compiti in materia di protezione civile;
- Si confronta, in caso di operatività di un Servizio Intercomunale, con gli Amministratori dei Comuni facenti parte dello stesso al fine di individuare e porre in atto strategie di prevenzione e intervento condivisi,
- Propone alla Giunta Comunale l'adozione di deliberazioni inerenti gli ambiti relativi alla materia oggetto di delega.

Art. 7 Unità Comunale di gestione della crisi (U.C.L.)

Al fine di poter far fronte ad eventuali emergenze, sulla base delle risorse umane effettivamente disponibili, è costituita l'Unità Comunale di gestione della Crisi, di seguito indicata "Unità di Crisi Locale" (U.C.L.) quale organo direttivo-operativo di comando e controllo con poteri decisionali, a sostegno del Sindaco nella sua veste di Autorità Comunale di protezione Civile al fine di coadiuvarlo durante l'attività di coordinamento degli interventi in emergenza.

L'Unità di Crisi Locale è presieduta da Sindaco ed è composta dalle seguenti figure:

- Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.), anche in qualità di Responsabile del Servizio di P.C. (o suo sostituto)
- Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto)
- Dirigente U.T.C. (o suo sostituto)
- Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile (o suo sostituto)
- Comandante della locale Stazione Carabinieri (o suo sostituto)

A questa struttura minima di comando e controllo in sede locale potranno aggiungersi, su richiesta del Sindaco, altri componenti, in funzione della natura dell'emergenza. Tra questi ultimi i responsabili delle altre strutture comunali o i loro eventuali sostituti, in qualità di responsabili delle rispettive funzioni di supporto, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di protezione civile. Ove occorra, ai lavori dell'U.C.L., possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli Enti e delle Aziende di gestione dei servizi pubblici essenziali in qualità di referenti delle rispettive strutture esterne di supporto, nonché uno o più esperti-consulenti esterni all'Amministrazione.

L'Unità di crisi si riunisce ed opera presso la sede del Servizio di Protezione Civile.

TITOLO III

STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 8 Struttura di coordinamento comunale – Servizio comunale di Protezione Civile e Ufficio Comunale di Protezione Civile

Il coordinamento operativo di tutte le attività di protezione civile di competenza comunale è assicurato dal Servizio comunale di Protezione Civile, che opera in collaborazione con il Comando di Polizia Locale. Per lo svolgimento delle proprie attività si avvale altresì della collaborazione delle altre strutture dell'Ente, con particolare riferimento all'UTC, che, in ragione delle rispettive competenze, prestano il loro ausilio. Il Servizio garantisce il coordinamento ed il razionale impiego di tutte le risorse comunali utilizzabili per le attività di protezione civile.

Il Servizio provvede, in particolare, a:

- Organizzare il dispositivo operativo comunale di protezione civile e garantirne la pronta attivazione, sia attraverso il coordinamento delle risorse fornite dalle funzioni di supporto dell'Unità di Crisi Locale sia mediante l'impiego diretto di risorse proprie;
- Organizzare e gestire le simulazioni e le prove tecniche di soccorso in ambito di protezione civile;
- Promuovere iniziative di conoscenza e prevenzione dei rischi mirate alla diffusione nella cittadinanza e nelle scuole di una cultura di protezione civile;
- Realizzare iniziative per la formazione e l'addestramento del personale dipendente e volontario, allo scopo di garantire il livello ottimale di efficienza ed efficacia degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- Realizzare ogni attività ad essa demandata dalle competenti Autorità di Protezione Civile.

Il Servizio, per il suo funzionamento, si avvale dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile, collocato possibilmente nelle adiacenze del Comando di Polizia Locale e della sede operativa del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, assolve ai compiti ordinari e di emergenza inerenti la funzione di protezione civile.

In caso di situazioni di emergenza e in ogni altro caso di particolare criticità per la popolazione e/o per il territorio, gli addetti all'Ufficio debbono garantirne, sino a cessate esigenze, il funzionamento continuativo ed ininterrotto, anche a mezzo dell'impiego di appartenenti al Gruppo Comunale Volontari e attraverso turnazioni predisposte dal Responsabile.

L'Ufficio comunale di protezione civile esercita le seguenti attività di competenza:

- Predisporre gli atti e provvedimenti amministrativi relativi all'espletamento delle proprie attribuzioni;
- Assicura, per il tramite del Responsabile, il supporto tecnico-amministrativo al Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile e all'Assessore da lui delegato;
- Cura e mantiene i rapporti con il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari e con gli Enti, territoriali e non, titolari di competenze in materia di protezione civile e operanti sul territorio comunale;
- Assicura, anche tramite l'impiego di personale volontario, il costante aggiornamento del Piano Comunale di protezione civile e delle banche dati inerenti al Servizio di protezione civile comunale;

- Provvede alla redazione degli atti e provvedimenti necessari all'acquisizione delle risorse tecnico-strumentali previste dal PEG ai fini dell'esercizio dei compiti e delle funzioni di protezione civile, anche avvalendosi della collaborazione di altri settori e/o uffici comunali;
- Cura, unitamente al Responsabile ed al Coordinatore, la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli appartenenti al Gruppo Comunale Volontari di protezione civile e attua iniziative e progetti finalizzati all'informazione della popolazione e alla diffusione delle buone pratiche in materia di protezione civile;
- Applica, per il tramite del Responsabile, le direttive e gli indirizzi che il Sindaco o l'Assessore da questi delegato impartiscono in ordine al Servizio di protezione civile comunale;
- Informa e aggiorna periodicamente il Sindaco o l'Assessore delegato in merito al generale andamento del Servizio di Protezione Civile comunale.
- Riceve periodicamente dal Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari gli esiti delle verifiche dello stato di efficienza tecnica e di corretta conservazione delle dotazioni strumentali assegnate al Gruppo stesso e segnala al Responsabile del Servizio di protezione civile comunale ogni anomalia o necessità eventualmente riscontrata;
- Provvede, per quanto di competenza, alla gestione delle emergenze di protezione civile nel rispetto delle modalità e procedure previste dal Piano comunale di protezione civile e delle direttive impartite dal Sindaco e/o dall'Assessore da lui delegato;
- Attiva il C.O.C. ove le contingenze indicate nel Piano comunale di protezione civile lo prevedano;
- Predisporre e aggiorna il Piano comunale di protezione civile e, nel caso in cui sia operativo, cura il reperimento dei Piani comunali degli Enti aderenti al Servizio Intercomunale, sollecitandone gli aggiornamenti;
- Cura ogni altro compito e ogni altra attività inerente al Servizio comunale di protezione civile ancorché non espressamente elencati in alcuno dei punti precedenti.

Art. 9 Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) – Composizione e funzioni

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) è attivato dall'Ufficio comunale di protezione civile e costituisce la struttura operativa di riferimento per il coordinamento degli interventi comunali nelle situazioni di emergenza della protezione civile.

Il C.O.C. si insedia presso i locali destinati alle attività del Servizio di protezione civile comunale, o in altri individuati dalla Giunta Comunale.

Il C.O.C. viene costituito in base all'articolazione del c.d. "Metodo Augustus", che prevede l'attivazione, in ogni Comune, in caso di emergenza, di 9 funzioni di supporto corrispondenti alle principali attività che l'Ente Locale deve garantire alla cittadinanza, atte sia alla gestione della crisi, sia al superamento dell'emergenza.

Le funzioni di supporto, di cui a seguire, sono attivate solo in caso di necessità e possono anche essere accorpate:

1. Tecnico Scientifica - Pianificazione
2. Sanità, Assistenza Sociale
3. Volontariato
4. Materiali e mezzi
5. Servizi essenziali e attività scolastica
6. Censimento danni, persone e cose
7. Strutture operative locali
8. Telecomunicazioni
9. Assistenza alla popolazione.

Le funzioni di supporto rappresentano le singole risposte da attuarsi in ordine alle contingenze in atto. Ciascuna funzione di supporto fa capo a un responsabile, che provvede ad aggiornare i dati ad essa relativi e in situazioni di emergenza costituisce l'esperto che, all'interno del C.O.C., è chiamato ad affiancare l'Autorità Comunale di Protezione Civile.

Le funzioni di supporto sono indicate nel Piano Comunale di protezione civile che ne specifica analiticamente i compiti e ne individua i singoli responsabili e gli organi di supporto.

Il Centro Operativo Comunale è composto dai soggetti facenti parte dell'U.C.L., integrato dai responsabili delle strutture comunali e dai rappresentanti degli Enti e delle istituzioni, il cui coinvolgimento sia ritenuto necessario per la migliore gestione tecnico operativa dell'emergenza in corso, oltre ai responsabili delle 9 funzioni di supporto. All'interno del C.O.C. sono comunque sempre operanti le seguenti figure:

- Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.) o suo sostituto
- Responsabili delle strutture comunali titolari delle singole funzioni di supporto, o loro sostituti;
- Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari, o suo sostituto;
- Personale amministrativo dell'Ufficio comunale di protezione civile, coadiuvato da appartenenti al Gruppo Comunale Volontari.

Il COC deve poter essere attivabile in ogni momento e deve assicurare una funzionalità ininterrotta fino al superamento dell'emergenza. Esso monitora costantemente l'andamento dell'emergenza in corso e acquisisce dati, segnalazioni e informazioni utili all'adozione degli interventi di emergenza e ne cura la tempestiva trasmissione a tutti i soggetti interessati.

L'attivazione delle funzioni di protezione civile è sintetizzata nell'Allegato 2 al Regolamento.

Art. 10 Sala Operativa

La sala Operativa della Protezione Civile Comunale (e la Sala Operativa unificata del Servizio Intercomunale, ove costituito) sono collocate preferibilmente presso i locali destinati al Servizio di Protezione Civile comunale e sono dotate della strumentazione necessaria per attivare i collegamenti previsti dai sistemi integrati di intervento di Protezione Civile (metodo "Augustus") o da quanto indicato nei piani Comunale e Sovracomunale. La funzionalità ininterrotta delle sale operative nelle situazioni di allerta, allarme ed emergenza viene garantita, ove necessario, in via prioritaria dalla componente di volontariato.

Art. 11 Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.)

Il Sindaco nomina, all'infuori della componente di volontariato, il Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.), che deve preferibilmente possedere la qualifica di "Emergency Manager" o comunque essere specificamente formato negli ambiti di competenza e che, ove nominato nel novero dei dipendenti dell'Ente, coincide con il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile. Allo stesso vengono affidati i seguenti specifici compiti riferibili al ruolo:

- Coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale e sovracomunale (nel caso in cui questi ultimi possano insistere sul territorio comunale);
- Mantenere e organizzare i rapporti operativi con il volontariato locale (comunale e intercomunale);
- Sovrintendere al Piano di Emergenza Comunale (P.E.C.) (stesura e aggiornamento);
- Tenere i contatti con le istituzioni coinvolte in attività di Protezione Civile (VVF, 118, Prefettura, Regione, Provincia, Forze di polizia dello Stato, etc.);
- Sovrintendere alle attività formative e addestrative e coordinare l'attività esercitativa di verifica della pianificazione;

- Coordinare l'attività del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), ove insediato;
- Emanare le opportune disposizioni operative alle altre strutture dell'Ente, in caso di necessità, sulla scorta delle indicazioni dell'Autorità Locale di Protezione Civile (Sindaco)

Art. 12 Coordinamento tra Comuni

In aderenza alle indicazioni normative in materia ed alle direttive promanate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il Comune di Graffignana favorisce il coordinamento tra più Comuni per la costituzione di un Servizio Intercomunale al fine di mettere in rete le risorse umane e strumentali degli Enti associati e realizzare altresì una sala operativa unificata che possa interloquire direttamente con la Prefettura-U.T.G. e le componenti territoriali del Servizio di Protezione Civile regionale e nazionale. Anche in assenza di un servizio sovracomunale o di una forma associata di svolgimento delle attività di protezione civile, il personale dell'Ente afferente al servizio di protezione civile può essere mobilitato per un impiego in missione in occasione di eventi nel territorio di altri Comuni a supporto delle Amministrazioni locali colpite.

Art. 13 Acquisizione di materiali, mezzi e servizi specifici

Per garantire il corretto adempimento dei compiti affidati, il servizio provvede autonomamente, mediante la gestione di appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio, all'acquisizione di gruppi merceologici di beni, attrezzature e materiali caratteristici della propria attività istituzionale, necessari all'attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze di protezione civile.

Il Servizio provvede all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, del vestiario tecnico e dei capi d'abbigliamento, previsti da apposita normativa, da assegnare al personale dipendente e ai volontari di protezione civile.

Per l'effettuazione di interventi di somma urgenza, in ambito di attività di protezione civile secondo quanto previsto dal D. L.vo 1/2018, l'Amministrazione si attiva secondo la procedura prevista dall'art. 163 del D. L.vo 50/2017 (codice degli appalti).

Sono altresì adottabili provvedimenti ordinatori sindacali (ordinanze contingibili e urgenti), in applicazione dell'art. 54 del D. L.vo 267/2000 cit. In condizioni di conclamata emergenza i responsabili delle funzioni di supporto dell'Unità di Crisi procedono autonomamente o mediante il Servizio di Economato all'acquisizione d'urgenza delle risorse richieste.

TITOLO IV

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 14 Finalità del Piano Comunale di Protezione Civile

Il Piano comunale di protezione civile è il documento operativo che analizza i fattori di rischio per il territorio comunale, individua le attività di previsione e prevenzione da porre in essere nelle sequenza operativa di un evento calamitoso, detta modalità di attivazione delle diverse componenti del sistema comunale di protezione civile, standardizza le procedure che le strutture comunali di protezione civile debbono applicare al fine del più efficace coordinamento dell'intero sistema della protezione civile comunale.

Il Piano comunale di protezione civile deve essere ispirato a criteri di semplicità, flessibilità ed efficacia e deve essere conforme alle direttive nazionali ed agli indirizzi regionali vigenti in materia.

Art. 15 Procedura di adozione e aggiornamento

Il Piano Comunale di Protezione Civile è ispirato alle direttive e indicazioni operative statali (Dipartimento della Protezione Civile) e regionali in materia ed è aderente alla pianificazione di area vasta (provinciale). Il Piano è composto da una parte generale, contenente i dati di base, i lineamenti della pianificazione ed il modello d'intervento, e da un manuale operativo, contenente le schede applicative e la cartografia di riferimento. Se necessario, per particolari rischi o eventi limitati nel tempo, possono essere previste appendici speciali al Piano.

Il Piano comunale di protezione civile è predisposto dalla struttura locale di protezione civile e approvato dal Consiglio Comunale, previa adozione della Bozza definitiva con provvedimento di Giunta Comunale.

Per la redazione e/o l'aggiornamento del Piano comunale di protezione civile possono essere incaricati, in tutto o in parte, ove necessario, soggetti esterni all'Ente qualora la struttura comunale di protezione civile non sia dotato delle necessarie risorse organiche o non disponga di tutte le competenze specifiche occorrenti. Nel corso della predisposizione o aggiornamento del Piano comunale di protezione civile possono essere comunque richieste consulenze specialistiche nel rispetto della normativa vigente.

Il Piano comunale di protezione civile deve essere periodicamente aggiornato al fine di adeguarlo ai continui mutamenti dell'assetto urbanistico del territorio, all'evoluzione del sistema di protezione civile e alle tecnologie e normative di settore.

La procedura di aggiornamento allo stesso si perfeziona mediante l'adozione di provvedimenti sindacali o deliberazioni di Giunta.

Il manuale operativo è costantemente aggiornato o integrato dal servizio di Protezione Civile. Gli aggiornamenti e le integrazioni sono formalmente adottati con provvedimento determinativo del Responsabile del servizio.

L'aggiornamento deve avvenire almeno ogni cinque anni.

Copia del Piano viene trasmessa alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e all'Ente di area vasta (provincia).

I responsabili delle funzioni di supporto provvedono senza indugio a adeguare ed aggiornare costantemente la propria organizzazione logistica ed operativa, ciascuno per la funzione di rispettiva

competenza, allo scopo di garantire la puntuale attuazione, sia in condizioni ordinarie sia in emergenza, del Piano comunale di protezione civile e delle direttive adottate dai competenti soggetti.

Art. 16 Verifiche e prove tecniche di soccorso

Il Piano comunale di protezione civile è oggetto di periodiche verifiche da compiersi anche a mezzo di apposite prove tecniche di soccorso.

Le suddette attività sono curate dal servizio comunale di protezione civile e sono finalizzate a verificare la risposta del sistema comunale di protezione civile a fronte di simulati scenari di rischio e a sperimentare la validità del Piano comunale di protezione civile.

Le attività tecniche di verifica debbono essere sempre autorizzate dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Qualora includano la partecipazione di fasce della popolazione esse vanno preventivamente comunicate alla Prefettura.

La direzione dell'esercitazione è assunta dalla figura di R.O.C. dell'Ente, coadiuvato dal Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari e da altri soggetti in relazione alle rispettive competenze.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 Norma di rinvio

Per quanto non contemplato o diversamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente normativa statale e regionale in materia.

Art. 18 Abrogazioni e modificazioni

E' abrogata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.12.1998 con il relativo Regolamento approvato del Gruppo/Servizio Comunale di protezione civile.

Le definizioni ed i livelli funzionali della struttura di coordinamento comunale e delle altre unità organizzative corrispondenti alle funzioni di supporto dell'Unità di Crisi Locale e del Comitato Operativo Comunale si conformano, anche in assenza di adeguamento espresso del presente Regolamento, alle successive modificazioni ed integrazioni delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Art. 19 Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio, come previsto dall'art. 92 c. 5 dello Statuto Comunale.

Allegati:

All. 1 Schema struttura comunale di Protezione Civile

All. 2 Schema funzioni di Protezione Civile

N.B.

L'allegato 2 comprende uno schema tipo operativo per funzioni sia con riferimento alle competenze comunali, sia con riferimento a quelle sovracomunali (Servizio Intercomunale di possibile creazione e C.O.M. di attivazione prefettizia)

Sommario

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 Principi generali	2
Art. 2 Ambito di applicazione e finalità del Regolamento	2
Art. 3 Organi e strutture della protezione civile comunale	2
Art. 4 Finalità del Servizio di Protezione Civile	3
TITOLO II	3
ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE.....	3
Art. 5 Autorità territoriale di Protezione Civile – Sindaco.....	3
Art. 6 Assessore alla Protezione Civile	4
Art. 7 Unità Comunale di gestione della crisi (U.C.L.).....	4
TITOLO III.....	5
STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE	5
Art. 8 Struttura di coordinamento comunale – Servizio comunale di Protezione Civile e Ufficio Comunale di Protezione Civile	5
Art. 9 Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) – Composizione e funzioni	6
Art. 10 Sala Operativa	7
Art. 11 Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.)	7
Art. 12 Coordinamento tra Comuni.....	8
Art. 13 Acquisizione di materiali, mezzi e servizi specifici.....	8
TITOLO IV	9
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	9
Art. 14 Finalità del Piano Comunale di Protezione Civile	9
Art. 15 Procedura di adozione e aggiornamento	9
Art. 16 Verifiche e prove tecniche di soccorso	10
TITOLO V	10
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	10
Art. 17 Norma di rinvio	10
Art. 18 Abrogazioni e modificazioni.....	10
Art. 19 Pubblicazione ed entrata in vigore	10